

22 luglio 2020

Il D.L. Semplificazioni e le novità in materia di Green Economy

Il 16 luglio 2020 è stato pubblicato, con entrata in vigore dal giorno successivo, il Decreto Legge n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” (di seguito anche “**DL Semplificazioni**” o il “**Decreto**”).

Fatte salve eventuali modifiche che dovessero essere apportate in sede di conversione in legge, e rinviando alla nota di commento in chiusura del presente contributo per le prime riflessioni in campo applicativo, di seguito si riportano le principali novità che la norma ha introdotto nel settore della *Green Economy*, con particolare riferimento alle misure volte a:

- a. semplificare l’ammodernamento degli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, agevolando i procedimenti di variante e di eventuale potenziamento degli impianti (*revamping*);
- b. incentivare la realizzazione di specifiche tipologie di impianti (*i.e.* fotovoltaici di nuova costruzione con moduli collocati sulle coperture di edifici); e
- c. instaurare un regime di stabilità e certezza degli investimenti a lungo termine sostenuti dagli operatori privati attivi nel campo delle energie rinnovabili, soprattutto in caso di controlli – anche già effettuati – da parte del GSE.

1. Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e le modifiche degli impianti.

Il Decreto, per specifiche categorie di opere (*i.e.* impianti eolici, impianti fotovoltaici a terra e su edifici e impianti idroelettrici), ha introdotto una procedura semplificata per interventi di modifica che rientrino entro una soglia di tolleranza di aumento della volumetria, pari al **15%** per tutti gli interventi di modifica, e al **20%** per gli interventi di modifica dell’altezza massima dal suolo per i fotovoltaici a terra.

Entro tali soglie, infatti, gli interventi di modifica - a prescindere dall’incremento di potenza - non sono sottoposti a nessuna autorizzazione o atto di assenso (ivi incluse eventuali valutazioni paesaggistiche) essendo sufficiente la sola **Dichiarazione di inizio lavori asseverata** da un progettista abilitato.

La norma, inoltre, precisa che il meccanismo semplificato si applica altresì:

- a. Alle varianti apportate ai procedimenti autorizzativi in corso, senza che tale sub-procedimento di modifica incida sui tempi di conclusione dell’*iter* autorizzativo;
- b. Alle varianti apportate agli impianti in corso di incentivazione, precisando tuttavia che l’eventuale aumento di potenza conseguito per effetto della modifica non potrà essere incentivato;
- c. Alla realizzazione di specifiche tipologie di impianti fotovoltaici con moduli collocati su fabbricati rurali o edifici ad uso produttivo (ivi inclusi quelli i cui moduli sono installati in sostituzione delle coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit).

2. Restrizioni ai poteri di controllo del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Il Legislatore, in ossequio ai principi europei di stabilità degli investimenti, ha inoltre previsto **importanti restrizioni ai poteri di controllo** del GSE sui progetti incentivati o ammessi al regime dei Titoli di Efficienza Energetica (i “**Certificati Bianchi**” o “**TEE**”).

✓ **Impianti oggetto di incentivazione**

Il Decreto, tramite l'esplicito richiamo alle norme e ai principi dettati dall'art. 21 *nonies* della Legge n. 241/1990, sostanzialmente impedisce al GSE l'esercizio del potere di annullamento, una volta decorsi 18 mesi dall'adozione del provvedimento di riconoscimento dei vantaggi economici. Questo, fatto salvo il caso in cui il predetto provvedimento sia stato emanato sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

✓ **Impianti ammessi ai Certificati Bianchi**

L'art. 42 del D.lgs. n. 28/2011, nella sua formulazione antecedente all'entrata in vigore del DL Semplificazioni, aveva previsto che, in caso di annullamento del provvedimento di riconoscimento di Certificati Bianchi, “*sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi*”, sempre che le difformità riscontrate dal GSE che giustificano il provvedimento di annullamento “*non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente*”.

Il DL Semplificazioni ha ora:

- Espressamente esteso il principio sopra richiamato (finalizzato - come detto - a fare salve le rendicontazioni già approvate, in caso di annullamento del provvedimento di ammissione ai TEE) a tutte le tipologie di progetti (standard, analitici o a consuntivo);
- Eliminato l'ipotesi di “*discordanza tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento*” tra le eccezioni che giustificano la deroga al succitato principio, residuando soltanto i casi di “*documenti non veritieri e dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente*”;
- Previsto che l'intervento del GSE debba avvenire nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990 che fra l'altro - come detto - limita il potere di intervento “sanzionatorio” da parte dell'Amministrazione entro il termine di 18 mesi, alle condizioni sopra riferite (e sempre che le difformità riscontrate non derivino da “*documenti non veritieri e dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente*”).

Le limitazioni ai poteri del GSE fin qui descritte si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni (compresi i ricorsi straordinari).

In questi casi, **su istanza dell'interessato**, entro il termine di 60 giorni il GSE dispone la **revoca** del provvedimento di annullamento.

Per converso, tali limitazioni non si applicano nel caso in cui la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento penale in corso concluso con sentenza di condanna, anche non definitiva.

Conclusioni

Ad una prima lettura del Decreto Semplificazioni, è chiaro l'intento del Legislatore di volere risolvere alcuni dei nodi più spinosi che negli ultimi anni hanno parzialmente affossato il comparto dell'energia rinnovabile.

Il tema delle varianti in corso di procedimento, o in fase di esecuzione dei lavori, ad esempio, è sempre stato un argomento oggetto di dibattito, in tutti quei casi in cui le lungaggini procedurali non andavano di pari passo con l'evoluzione tecnologica delle componenti di impianto, ponendo troppo spesso gli operatori di fronte alla scelta di utilizzare tecnologie e materiali divenuti ormai obsoleti (laddove possibile e comunque a svantaggio anche della collettività); ovvero adeguarsi agli ammodernamenti ma con il rischio di dovere riaprire il procedimento autorizzativo con tempistiche ed esiti del tutto incerti.

In quest'ottica, l'introduzione di una soglia di tolleranza entro cui apportare modifiche, e l'esplicito divieto di aggravio del procedimento in corso in caso di varianti rientranti entro tale soglia sono elementi che contribuiscono certamente a semplificare, in tanti casi, le tematiche sopra descritte; anche se un'organica riforma della materia continua ad essere affidata all'entrata in vigore del tanto atteso Decreto sull'individuazione delle varianti, di cui continua a non esserci traccia.

Ma al di là di tali profili, l'aspetto di maggior rilievo riguarda senza dubbio le novità introdotte in tema di controlli del GSE.

In tale prospettiva, il Legislatore sembrerebbe avere voluto anzitutto recepire l'esigenza del mercato di vedere riconosciuta maggiore certezza negli investimenti, avuto riguardo – soprattutto – ai rapporti giuridici consolidati. È in questa direzione che si pone, ad esempio, la previsione che assoggetta i poteri di intervento del GSE al rispetto dei principi in materia di autotutela, così – tra l'altro – ponendo un limite temporale (quanto meno in astratto) agli interventi caducatori.

Sul piano concreto, tuttavia, restano purtroppo ancora alcune zone d'ombra, con riferimento all'esatta individuazione dei casi in cui il predetto limite temporale può essere invece disatteso dall'Amministrazione, o all'esatta delimitazione del regime transitorio in caso di procedimenti pendenti o *sub iudice*. Tutti aspetti - certo di non poco conto - che, se non correttamente posti ed interpretati, rischierebbero di vanificare in parte la finalità primaria cui è preposta la norma.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Francesco Puntillo

Partner
Co-Responsabile
Energia e Infrastrutture

 Roma
 +39 06 478751
 fpuntillo@gop.it

Ottaviano Sanseverino

Partner
Co-Responsabile
Energia e Infrastrutture

 Milano
 +39 02 763741
 osanseverino@gop.it

Giuseppe Velluto

Partner
Diritto amministrativo

 Milano
 +39 02 763741
 gvelluto@gop.it

Stefano Cunico

Partner
Diritto amministrativo

 Milano
 +39 02 763741
 scunico@gop.it

Angelo Crisafulli

Counsel
Energia e Infrastrutture

 Roma
 +39 06 478751
 acrisafulli@gop.it

Guido Reggiani

Counsel
Diritto amministrativo

 Milano
 +39 02 763741
 greggiani@gop.it

Giacomo Zennaro

Associate
Diritto amministrativo

 Milano
 +39 02 763741
 gzennaro@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.